



& Diritto Avanzato

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## MEDIAZIONE ON LINE

Formazione e sottoscrizione del verbale di mediazione quale documento informatico: dubbi, perplessità, spunti di riflessione de iure condendo

Articolo di Michele M. **MINISSALE**  
(Avvocato)

Durante l'ultimo corso di Aggiornamento per Mediatori Civili e Commerciali che ho tenuto *on line* per l'Organismo di Formazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina ho programmato tra gli argomenti, anche, la mediazione on line.

In tale contesto ho ascoltato, quindi da formatore a discente, l'ottimo *excursus* posto in essere dal collega Avv. Michele M. Minissale, del foro di Messina, patrocinante in Cassazione e Criminologo, oltre che ottimo Mediatore, il quale ha argomentato, in maniera egregia, sulla formazione e sottoscrizione del verbale di mediazione, quale documento informatico e di come l'approccio normativo posto in essere dal legislatore si ponga in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali, da ultimo la corte di Appello di Venezia, che sostengono la non obbligatorietà della presenza dell'avvocato in mediazione.

Buona lettura e buona riflessione.

\*\*\*\*\*

La diffidenza con cui spesso ci si approccia alla mediazione civile deriva anche da una disciplina troppo generica, spesso disarmonica, non coordinata con le norme dell'ordinamento civile e priva di un sostanziale formalismo.

Col D.lgs n.28/2010 il legislatore ha disciplinato la c.d. "cornice legislativa" entro la quale è stata regolamentata la mediazione, tuttavia ha previsto che ogni Organismo potesse dotarsi di un proprio regolamento volto a personalizzare lo svolgimento del procedimento.

Cosicché possiamo assistere in mediazione alla trattazione di analoghe questioni con differenti modalità fra un Organismo e l'altro.

Fermo restando il fatto che lo svolgimento della mediazione resta sempre nella disponibilità delle parti, l'esigenza di una regolamentazione unitaria, che attribuisca maggiore solennità e formalismo al ruolo dell'Organismo e del mediatore ed anche all'eventuale accordo (dotato di efficacia esecutiva *ex lege*), potrebbe avere il merito di contribuire ad eliminare la confusione spesso determinata da differenti e personali prassi applicative.

Ad esempio in materia di mediazione on line sono diverse le problematiche che si deve porre l'operatore del diritto, in merito alla valida formazione di verbali e di accordi di conciliazione sottoscritti a distanza, essendo questi ultimi dotati di valore di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione forzata e per l'iscrizione giudiziale.

Deve premettersi che la disciplina della mediazione on line è contenuta nell'art. 16 del D.lgs. n.28/2010, il quale prevede che *"Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati"*.

Più recentemente il Governo, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, all'art. 83 c.20 bis del D.L. n.18/20 convertito con modificazioni nella L. n.27 del 24 aprile 2020 (c.d. Cura Italia), ha previsto la possibilità di svolgere la mediazione da remoto, mediante piattaforme accreditate di

videocomunicazione e ha stabilito che *"In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione"*

E' chiaro che un eventuale verbale di accordo di mediazione sottoscritto per via telematica rientra nel novero dei c.d. documenti informatici, sulla cui validità ed efficacia probatoria il legislatore, la dottrina e la stessa giurisprudenza per circa un trentennio si sono interrogate.

La prima nozione di documento informatico la ritroviamo nell'art.3 della legge n.547 del 23/12/1993 in materia di criminalità informatica - inserita nell'art.491 bis cp rubricato sotto la voce "Documenti informatici", che nell'originaria formulazione recitava. *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"*. Successivamente, nel testo riformato dal D.lgs. n.7 del 6 febbraio 2016, è stato eliminato dalla norma ogni riferimento al documento informatico privato.

Tuttavia la prima vera e propria definizione di documento informatico è contenuta nell'art.1 del DPR 10 novembre 1997 n.513, a norma del quale deve intendersi *"per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"*

In sostanza per documento informatico s'intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ed elaborati; cosicché tale documento è composto da due elementi essenziali ovvero: 1) il supporto; 2) i dati o le informazioni.

E' chiaro che il quadro storico in cui sono stati elaborati tali concetti era ben diverso da quello attuale. Oggi, infatti, l'utilizzo del computer, di internet, la digitalizzazione nelle interazioni con la pubblica amministrazione e nei processi giudiziari è divenuta normale prassi applicativa.

Nel medesimo articolo 1 lett. b) del D.P.R. n.513/1997, è stato elaborato il concetto secondo il quale s'intende *"per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici"*.

Le modalità di apposizione della firma digitale, di generazione della stessa e la sua stessa riconducibilità al soggetto sottoscrittore è stata disciplinata dal successivo art.10 del medesimo D.P.R. n.513/97<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 10 D.P.R. n.513/1997: *"1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.*

*2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.*

*3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.*

*4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.*

Sempre l'art.1 del medesimo D.P.R. n.513/97 attribuisce al documento informatico, sottoscritto digitalmente, l'efficacia della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c..

Se poi il documento informatico è munito dei requisiti previsti dal medesimo regolamento lo stesso avrà l'efficacia probatoria *"prevista dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare"*.

La successiva L. n.59 del 15 marzo 1997 detta anche "Bassanini 1" all'art.15 ha affermato l'efficacia probatoria dei documenti informatici formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati<sup>2</sup>.

Col D.P.C.M. del 08/02/1999 sono state determinate le prime regole riguardanti le tecniche di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale, dei documenti informatici e ciò in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513.

L'art. 15 del D.P.C.M. dell'08/02/1999 ha stabilito gli specifici requisiti e le informazioni che devono possedere gli Enti di certificazione iscritti nell'elenco pubblico dell'Autorità per l'informatica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Col D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, detto Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono state poste le basi per la pratica realizzazione e utilizzabilità della firma digitale, mediante il riadattamento delle precedenti leggi e la conferma delle tecniche sulla firma digitale.

Secondo la definizione contenuta nell'art.1 di tale ultimo D.P.R. la *"firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici"*

In seguito, col Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, si è data attuazione alla direttiva 1999/93/CE nell'ambito del quadro comunitario per le firme

---

5. *L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.*

6. *L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.*

7. *Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 003, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione".*

<sup>2</sup> Art. 15 L. n.59/1997 *"Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni"*.

elettroniche nel quale è stata affermata l'efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma digitale<sup>3</sup>.

La validità ed efficacia del documento telematico sottoscritto digitalmente in base ad un certificato qualificato rilasciato da un ente certificatore accreditato e generata attraverso l'utilizzo di un dispositivo per la creazione di una firma sicura, è stata affermata ai successivi articoli 9 comma 2 e 11 comma 1 del medesimo D.lgs. n.10/2002<sup>4</sup>.

Il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, del denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), e successive modifiche e integrazioni, entrato in vigore dal 1 gennaio 2006, contiene le norme di riferimento sul Documento Informatico e sulla sua gestione.

Con il CAD è stata disciplinata la formazione, la conservazione, l'esibizione, la trasmissione telematica dei documenti informatici, l'efficacia probatoria dei dati e degli atti sia da parte della Pubblica Amministrazione che dei Privati.

L'art. 21 del CAD, ribadisce espressamente la libera valutabilità in giudizio, sotto il profilo probatorio, del documento informatico sottoscritto digitalmente, **"tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza"**, che possa far presumere la riconducibilità dello stesso al suo autore.

Il comma 3 del medesimo art.21 CAD ha previsto che il requisito di validità e di esistenza della firma consista nella sussistenza di un valido certificato ovvero che lo stesso non sia scaduto o non sia stato revocato<sup>5</sup>.

Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, in considerazione della rapida evoluzione tecnologica, è stato aggiornato il CAD, prevedendo una differente validità della firma digitale in funzione della distinzione circa il tipo di firma elettronica associata: firma semplice, avanzata, qualificata o digitale.

E' stata operata una differenziazione e nuova classificazione delle tipologie di copia del documento informatico quali: quella informatica, per immagine, analogica.

La pec assume primaria importanza nelle comunicazioni con valore legale tra i privati, le imprese e la pubblica amministrazione.

Nel Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n.235 è stata anche prevista la quarta tipologia di firma digitale ossia quella c.d. elettronica avanzata.

La nuova firma elettronica avanzata altro non è che la firma elettronica qualificata priva di certificato qualificato.

---

<sup>3</sup> Art.6 D.lgs. n.10 del 23 gennaio 2002 *1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.*

*2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.*

*3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto".*

<sup>4</sup> Art. 11 c.1 D.Lgs n.10/2002: *"I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 1°, 2° e 3°, e 9 del presente decreto".*

<sup>5</sup> Art. 21 .3 CAD *"3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate"*

Secondo quanto previsto all'art.21 c.2 del D.lgs. n.235/2010, sotto il profilo probatorio anche il documento sottoscritto con la firma avanzata assume l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c., in quanto *"L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria"*.

Il successivo comma 2 bis della stessa norma prevede, invece, che *"Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale"*.

In ottemperanza a quanto già previsto dal CAD, il DPCM del 22 febbraio 2013 ha aggiornato le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. Di conseguenza al documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, è stata riconosciuta l'efficacia probatoria della c.d. "forma scritta" ai sensi dell'art. 2702 del c.c.. Sono state aggiornate le regole in materia di sicurezza, con riferimento al rilascio e alla validità dei certificati, vengono previste nuove disposizioni in merito agli obblighi, ai sistemi di controllo e di qualità dei certificatori nonché nuove regole di validazione temporale mediante marca temporale. Viene così introdotta nel sistema normativo la c.d. forma scritta "digitale".

Le caratteristiche obbligatorie della firma elettronica avanzata sono state disciplinate a norma dagli artt. 56 e 57 del DPCM n.8 del 12 gennaio 2015, che istituisce nuove "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni".

E' stata, così, completata la normativa per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD decreto legislativo n.82/2005).

Con tali ultime norme sono state, quindi, previste tutte le modalità con le quali è possibile produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, sia che si tratti di un certificato, sia di qualsiasi altro atto amministrativo.

La caratteristica del documento informatico è data dalla sua immodificabilità, consistente nel fatto che lo stesso sia *"formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione"*.

Sono state inoltre previste le operazioni necessarie per garantire i requisiti di integrità e di immodificabilità, a seconda delle diverse condizioni attraverso le quali è stato formato il relativo documento.

Secondo la Nuova definizione contenuta nell'art. 20 comma 1 bis del CAD, come modificato dal Decreto legislativo, 13/12/2017 n° 217, G.U. 12/01/2018, *"Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore*

*probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.*

Solo di recente la Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018, in merito al valore probatorio del documento sottoscritto digitalmente, hanno chiarito il valore dei diversi formati di firma digitale, avvalorando la tesi secondo cui i due formati (CADES e PAdES) sono equivalenti e pienamente efficaci. Secondo la Suprema Corte, la firma digitale si può pertanto definire come l'equivalente informatico della tradizionale firma autografa.

Ultimamente con il PRNN Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Governo ha previsto un'ulteriore svolta verso la digitalizzazione e semplificazione dei processi civile, penale e amministrativo. Con tale Piano è stata nuovamente affermata l'efficacia probatoria degli atti e delle sottoscrizioni digitali orientando l'azione giudiziaria verso una maggiore semplificazione e deburocratizzazione.

Col PNRR il Governo ha proposto come assoluta novità, nell'ambito del processo esecutivo, di abrogare le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva, così rendendo più semplice l'avvio dell'esecuzione mediante una semplice copia del titolo attestata conforme all'originale.

Se questo è il contesto normativo, quali sono le regole che disciplinano la mediazione telematica, anche in tema di formazione di documenti e atti digitali e come potrà essere garantita la certezza, la sicurezza e l'autenticità del verbale e dell'accordo, quale documento informatico?

I problemi, infatti, sorgono in merito alla sottoscrizione del verbale che deve essere necessariamente formato e/o dell'accordo.

E' chiaro che la mancanza di un sistema formalistico che attribuisca al mediatore e all'Organismo un ruolo centrale nella fase di redazione del verbale e dell'accordo, mediante l'osservanza regole uniformi cui debbono essere soggetti tutti i differenti Organismi, sussiste il rischio, in particolare nella mediazione telematica, che possano essere generati atti informatici aventi efficacia di "titolo esecutivo" di dubbia legittimità, in quanto potenzialmente soggetti a manipolazioni e alterazioni.

Chiaramente manca nel nostro ordinamento un'effettiva ed efficace regolamentazione della mediazione on line.

Infatti a prescindere da quanto disposto all'art. 16 del D.lgs n.28/2010, la possibilità di ricorrere alla mediazione telematica nel procedimento di cui al D.lgs. 28/2010 è stata unicamente prevista nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19) e precisamente all'art.83 comma 20 bis.

Tale norma stabilisce testualmente che *"Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare*

*autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".*

Anche in questo caso il legislatore ha ommesso di raccordare tale disposizione col panorama normativo test'è richiamato in merito alla formazione, all'efficacia e ai requisiti di validità del documento informatico, qual'è il verbale di mediazione redatto e plurifirmato a distanza dalle parti e dai mediatori.

Con la suddetta norma il legislatore si è limitato a prevedere, col consenso di tutte le parti, la possibilità di ricorrere alla mediazione telematica, limitandosi a individuare solo i sistemi di videoconferenza (con adeguate specifiche) senza tuttavia adottare una valida e univoca regolamentazione dei procedimenti.

Invero il legislatore, prevedendo ora l'assistenza necessaria/obbligatoria dell'avvocato in mediazione, ha inteso demandare a quest'ultimo un doppio potere di certificatore: quello di attestare l'autografia del proprio cliente (per la prima volta al di fuori dell'attività processuale) e quello di validare l'accordo, attestando la conformità di quest'ultimo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Cosicché con la sottoscrizione di tutti i legali che assistono le parti in mediazione l'eventuale accordo costituirà titolo esecutivo ex lege.

Chiaramente la soluzione semplicistica adottata dal legislatore della pandemia da coronavirus non risolve ed anzi amplifica tutte le criticità della procedura, laddove allo stato attuale la regolamentazione di quest'ultima (soprattutto on line) è destinata a produrre atti informatici senza il rispetto di quelle specifiche necessarie elaborate nel corso di circa un trentennio dal legislatore e dalla giurisprudenza riguardanti l'efficacia probatoria del documento prodotto, non essendo possibile garantire la sussistenza dei requisiti di immodificabilità, autenticità della sottoscrizione, validità dei certificati di firma e certezza della provenienza.

Ma soprattutto quale potere è stato riservato al Mediatore in sede di sottoscrizione del verbale o dell'accordo prodotto e sottoscritto on line?

Certamente, la redazione di un verbale informatico attraverso un complesso ed elaborato processo di firme, produce evidentemente un file costituito da un multiplo di documenti informatici sul quale possono essere apposte a distanza diverse firme con modalità asincrona (nella specie, stampa del documento, sottoscrizione analogica di una parte, scannerizzazione del documento firmato e trasmissione informatica del nuovo documento al proprio legale, sul quale quest'ultimo apporrà la propria firma digitale, attestando la sottoscrizione del proprio cliente e successivamente lo trasmetterà all'altra parte che farà le medesime attività prima di reinviarlo al mediatore), non sembra rispecchiare quei necessari requisiti di certezza e immodificabilità del documento informatico, come tale idoneo a spiegare efficacia probatoria ex art. 2702 c.c..

Non v'è chi non veda come una simile pratica generi più di un documento informatico contemporaneamente (con due parti e due difensori si generano tra gli 8 e i 10 documenti informatici in un solo file), con conseguente impossibilità di garantire innanzitutto l'autenticità e la provenienza del documento e soddisfare, fra gli altri requisiti, quello della forma scritta previsto da ultimo dall'art.20 del CAD.



Chiaramente, il mediatore, non potrà fare altro che limitarsi a verificare la sola validità dei certificati di firma digitale dei legali che hanno sottoscritto il verbale e dopo sottoscrivere anch'egli il medesimo documento ai fini di formalizzare la sua mera partecipazione come facilitatore, senza potere attestare alcuna autenticità di sottoscrizione.

E' chiaro che la mancata regolamentazione di una procedura di verbalizzazione e sottoscrizione standard nei procedimenti telematici (ma anche di presenza) non è di scarsa rilevanza, tenuto conto del fatto che, come già detto, al verbale di conciliazione (sottoscritto a distanza e quindi di dubbia formazione), la legge riconosce implicita efficacia di titolo esecutivo, valido per procedere ad esecuzione forzata o per iscrivere ipoteca.

Tuttavia il mancato rispetto delle disposizioni sulla formazione del documento digitale, che non soddisfi i requisiti prescritti, potrà mettere in discussione la validità stessa di tale documento quale titolo esecutivo.

Tutto ciò con l'inevitabile conseguenza di inflazionare, anziché deflazionare il carico giudiziario in ambito processuale.

Il rischio di una proliferazione di titoli esecutivi creati attraverso procedimento gestiti on line, aventi discutibile validità e regolarità, è certamente concreto laddove, in mancanza di norme e criteri formali e sostanziali univoci, è possibile che molti Organismi, costituiti e gestiti da professionisti iscritti in albi o elenchi non appartenenti alla categoria degli operatori del diritto, possano essere meno attenti e sensibili alle sostanziali problematiche di natura giuridica di un titolo esecutivo formato attraverso procedimenti telematici.

Riassumendo, possiamo affermare che:

- L'assistenza del legale nella mediazione on line è necessaria ed egli "può" attestare la sottoscrizione del proprio assistito. Non è, invece, previsto che la parte possa firmare da sola il verbale o l'accordo con la propria firma digitale.

- Spetta sempre al legale la facoltà di attestare con la propria firma la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

- Al contempo la sottoscrizione a mezzo firma digitale esiste in quanto il certificato è valido, non è scaduto e non è stato revocato.

- Resta da chiedersi, vista la condizione potestativa riservata dalla norma al legale, se quest'ultimo non attestasse la sottoscrizione del proprio cliente presente all'incontro in videoconferenza, la mediazione sarebbe valida? Eventualmente ove difensori non abbiano attestato l'autografia delle parti assistite queste dovranno ritenersi assenti?

- Come potrà essere concluso un eventuale accordo raggiunto on line quando è necessario l'intervento del notaio in mediazione, laddove quest'ultimo dovrà ricevere l'accordo o autenticare la sottoscrizione di un documento informatico che non possa soddisfare i requisiti della forma scritta ex art. 2702 c.c. (si pensi ad esempio in materia delle divisioni, dell'usucapione e comunque degli atti soggetti a trascrizione)?

- Quale efficacia probatoria e quale validità potrà essere riconosciuta in sede giudiziale a un documento informatico elaborato e sottoscritto a distanza in tempi e modalità differiti, senza alcuna garanzia di autenticità, immodificabilità e provenienza?

E' chiaro che il Mediatore sottoscriverà un atto ricevuto in forma digitale del quale egli non potrà verificare l'autenticità e la validità. Non potrà in alcun modo attestare le sottoscrizioni delle parti. Semmai quest'ultimo potrebbe soltanto limitarsi ad attestare le modalità di ricevimento del file sul quale

risultano graficamente apposte le firme analogiche riconducibili alle parti e quelle digitali dei rispettivi legali.

Forse sarebbe auspicabile la formazione di un documento da parte del mediatore costituito dall'unificazione di 4 o più file ognuno sottoscritto singolarmente da ciascuna parte, dai rispettivi difensori, in tempi e con modalità differenti, corredato di un'attestazione finale. Il mediatore, in questo caso, dovrebbe solo attestare le modalità di ricevimento dei file ricevuti da ciascuna parte e procedere alla materiale congiunzione degli stessi previa verifica dell'analogo contenuto, rilasciando in calce un'attestazione con la quale si dà atto di tale verifica.

In conclusione è auspicabile l'intervento del legislatore affinché siano predisposte norme e regole uniformi e ben definite in ordine allo svolgimento dei procedimenti di mediazione, per regolamentare allo stesso modo le modalità procedurali, riguardo la formazione, la sottoscrizione del verbale e/o dell'accordo raggiunto dalle parti, soprattutto per l'ipotesi di mediazione telematica.

La mancanza di una regolamentazione unitaria e formalistica del procedimento sia in presenza e sia in modalità telematica non potrà che minare la funzione e la credibilità stessa dell'istituto.

www.LaNuovaProceduraCivile.it

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

